

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

All'interno di un processo estinto il singolo atto processuale può esplicitare efficacia interruttiva della prescrizione? L'atto di citazione nullo può interrompere la prescrizione?

In base al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c., la notificazione dell'atto col quale si inizia un giudizio interrompe la prescrizione relativamente al diritto che si fa valere, e l'interruzione perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Se però il processo si estingue, l'estinzione del processo (pronunciata sia con ordinanza che con sentenza) elimina l'effetto permanente della interruzione della prescrizione provocato dall'atto introduttivo del giudizio, fermo restando l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale come atto di costituzione in mora, con la conseguenza che il rinnovato periodo prescrizione comincia a decorrere dalla data della notificazione del predetto atto introduttivo. Così, qualora all'atto interruttivo della prescrizione consistente nella proposizione dell'azione giudiziale, non faccia seguito la pronuncia della sentenza, ma l'estinzione del processo, il nuovo termine di prescrizione ex art. 2945 c.c. decorre dalla data di notifica della citazione.

Va, tuttavia, considerato l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui: in caso di estinzione del processo, di norma solo l'atto introduttivo del giudizio ha efficacia interruttiva istantanea della prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data di tale atto, non avendo

efficacia interruttiva le attività processuali svolte nel processo estinto. Tuttavia, all'interno di un processo poi estinto può esplicare efficacia interruttiva della prescrizione il singolo atto processuale qualora esso esprima al contempo anche un contenuto sostanziale, essendo espressione di un comportamento inequivoco del creditore volto a far valere il proprio diritto e tale da comportare la costituzione in mora del debitore.

Va confermato che l'atto di citazione, anche se nullo sotto il profilo processuale mantiene la sua validità sotto il profilo sostanziale e può spiegare il suo effetto come atto interruttivo della prescrizione restando, a tal fine, operativa la manifestazione di volontà in essa contenuta (nel caso de quo, l'atto di citazione con cui il primo giudizio è stato introdotto, sebbene dichiarato nullo per inosservanza dell'invito di cui al comma 7, ha dunque prodotto, alla data di notifica perfezionatasi, l'effetto interruttivo sicché il nuovo periodo di prescrizione sia ricominciato a decorrere dalla data di detta domanda. In tal senso,

NDR: con riferimento alla prima parte della prima massima si veda Cass. 20480/2008, 21201/2017 e 5570/2010 e alla seconda parte Cass. 11016/2003, 825/2006 e 14517/2007; con riferimento alla seconda massima Cass. 13966/2007.

Corte di appello di Bari, sentenza del 22.5.2023

...omissis...

I. A fondamento di tale decisione, il giudice di prime cure ha ritenuto che il diritto al risarcimento dei danni azionato da *omissis* si fosse prescritto essendo decorso il termine di legge di due anni tra la data della notifica della prima citazione in giudizio perfezionatasi in data 03-06.10.2009 (procedimento *omissis* R.G., successivamente dichiarato estinto con provvedimento del 21.03.2012) e la data della notifica della citazione nel giudizio de quo perfezionatasi il 5.03.2012. In particolare, ha rilevato che, nonostante l'estinzione del primo giudizio (procedimento *omissis* R.G.) rimanesse fermo l'effetto interruttivo della prima citazione in giudizio notificata alla convenuta compagnia il 6.10.09, in quanto sanata dalla rinnovazione della citazione, in base alla tesi della "sopravvivenza" degli effetti sostanziali della citazione nulla. Ha, inoltre, evidenziato che il diritto al risarcimento dei danni sarebbe in ogni caso prescritto pure considerando il secondo atto di citazione in rinnovazione, essendo comunque decorso il termine prescrizione biennale tra la data di invio della lettera raccomandata di denuncia del sinistro avvenuta il 16.10.2007 e la data della notifica dell'atto di citazione in integrazione perfezionatasi, nei confronti della *omissis* Assicurazioni S.p.a. e di *omissis*, il 19.03.2010.

Peraltro, il Tribunale ha ritenuto che l'effetto estintivo dell'obbligazione risarcitoria, discendente dall'eccezione di prescrizione sollevata dalla *omissis* Assicurazioni S.p.a., si sia esteso ai coobbligati civili in solido, *omissis*, seppur rimasti contumaci.

II. Con il primo motivo, l'appellante ha eccepito la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, commi 1 e 4 e 1219 c.c., in combinato disposto con l'art. 2945, comma 3 c.c.. Sulla eccezione di prescrizione del diritto dell'attore a richiedere il risarcimento danni". Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, sia l'atto introduttivo del primo giudizio dichiarato nullo, che l'atto di citazione in rinnovazione del medesimo giudizio sarebbero entrambi validi atti di costituzione in mora aventi efficacia interruttiva ai sensi dell'art.2943 c.c., pertanto il Tribunale avrebbe errato dapprima riconoscendo efficacia interruttiva solo al primo atto di citazione e poi solo all'atto in rinnovazione, escludendo il primo. Né sarebbe di ostacolo a tale ipotesi l'art.2945 co.3 c.c., a norma del quale solo l'atto introduttivo del giudizio avrebbe efficacia interruttiva istantanea della prescrizione, perché la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, anche in caso di estinzione del giudizio, possa esplicare effetto interruttivo il singolo atto processuale che esprima anche un contenuto sostanziale quale comportamento inequivoco del creditore volto a far valere il proprio diritto e tale da comportare la costituzione in mora del debitore . Pertanto, anche l'atto di citazione

in rinnovazione avrebbe effetto interruttivo quale come atto di costituzione in mora, al pari del primo atto nullo, comunque idoneo a produrre effetti processuali.

II.a Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Occorre premettere in fatto che *omissis*, con atto di citazione notificato in data 3-6.10.2009, promuoveva un autonomo giudizio (proc. *omissis* R.G.), innanzi al Tribunale di Trani – sez. distaccata di Andria, al fine di sentire accertare la responsabilità esclusiva di *omissis* nella causazione del sinistro de quo e condannare lo stesso, in solido con l'*omissis* Assicurazioni s.p.a. e *omissis*, al risarcimento dei danni subiti. All'udienza del 14.01.2010, il Tribunale, rilevata la nullità dell'atto di citazione poiché privo del requisito di cui all'art. 163, III comma, n. 7 c.p.c., fissava una nuova udienza, concedendo termine di gg. 60 a parte attrice per la notifica alle controparti di un atto di citazione in integrazione. Detta notifica nei confronti di *omissis* Assicurazioni S.p.a. si perfezionava il 19.03.2010 presso la sede legale della medesima, sebbene la compagnia, costituendosi in giudizio, avesse già formalmente eletto domicilio in An., presso lo studio legale del proprio difensore; mentre nei riguardi di *omissis* si perfezionava il 16.03.2010. Indi, il Tribunale, con provvedimento del 25.11.2011, dichiarava l'estinzione parziale del giudizio limitatamente ai rapporti intercorrenti tra *omissis* e *omissis* Assicurazioni S.p.a. e *omissis* e, con successivo provvedimento del 21.03.2012, dichiarava integralmente estinto il giudizio, stante la mancata comparizione delle parti in udienza, a seguito di rinvio ex art. 309 c.p.c. In base al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c., la notificazione dell'atto col quale si inizia un giudizio interrompe la prescrizione relativamente al diritto che si fa valere, e l'interruzione perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Se però il processo si estingue, l'estinzione del processo (pronunciata sia con ordinanza che con sentenza) elimina l'effetto permanente della interruzione della prescrizione provocato dall'atto introduttivo del giudizio, fermo restando l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale come atto di costituzione in mora, con la conseguenza che il rinnovato periodo prescrizione comincia a decorrere dalla data della notificazione del predetto atto introduttivo (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/07/2008, n.20480). La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “Qualora all'atto interruttivo della prescrizione consistente nella proposizione dell'azione giudiziale, non faccia seguito la pronuncia della sentenza, ma l'estinzione del processo, il nuovo termine di prescrizione ex art. 2945 c.c. decorre dalla data di notifica della citazione”, cfr. Cass. civile n. 21201/2017; Cass. civ. n. 5570/2010).

Va, tuttavia, considerato l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, invocato dall'appellante, secondo cui: “In caso di estinzione del processo, di norma solo l'atto introduttivo del giudizio ha efficacia interruttiva istantanea della prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data di tale atto, non avendo efficacia interruttiva le attività processuali svolte nel processo estinto. Tuttavia, all'interno di un processo poi estinto può esplicare efficacia interruttiva della prescrizione il singolo atto processuale qualora esso esprima al contempo anche un contenuto sostanziale, essendo espressione di un comportamento inequivoco del creditore volto a far valere il proprio diritto e tale da comportare la costituzione in mora del debitore” (si vedano: Cass. n. 11016 del 2003 ; Cass. n. 825 del 2006, Cass. n. 14517 del 2007).

Nel caso de quo, risulta per tabulas che il primo giudizio promosso da *omissis* (n. *omissis* R.G.) innanzi al Tribunale di Trani -sez. distaccata di Andria, con atto di citazione notificato il 3-6.10.2009 a *omissis* e alla *omissis* Assicurazioni s.p.a. sia stato dichiarato estinto, dapprima, parzialmente con provvedimento del 25.11.2011, ed, in seguito, integralmente, con provvedimento del 21.03.2012. Ne consegue che l'atto di citazione con cui il primo giudizio è stato introdotto, sebbene dichiarato nullo per inosservanza dell'invito di cui al comma 7, abbia prodotto, alla data di notifica perfezionatasi il 3/6.10.2009, l'effetto interruttivo sicchè il nuovo periodo di prescrizione sia ricominciato a decorrere dalla data di detta domanda. In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che l'atto di citazione, anche se nullo sotto il profilo processuale mantiene la sua validità sotto il profilo sostanziale e può spiegare il suo effetto come atto interruttivo della prescrizione restando, a tal fine, operativa la manifestazione di volontà in essa contenuta (cfr. Cass. n. 13966/2007).

Inoltre, alla luce della giurisprudenza richiamata nell'atto di appello, ritiene questa Corte che anche l'atto di citazione in rinnovazione, benchè notificato presso il domicilio legale della compagnia di assicurazione e non già presso il procuratore costituito, possa valere quale atto di costituzione in mora della compagnia di assicurazione, trattandosi di atto con cui la parte danneggiata ha espresso inequivocabilmente la volontà di far valere il proprio diritto ex art. 2943, 4° co. c.c. . Va, infatti, considerato che “l'atto di citazione, pur se invalido come domanda giudiziale, inidoneo cioè a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di costituzione in mora, ed avere perciò efficacia interruttiva della prescrizione, qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore” (Cass. Sez. 3 civ., n. 124/2020).

In conclusione, *omissis* risulta aver interrotto il decorso del termine biennale prescrizione, inviando alla compagnia di assicurazione i seguenti atti: a) la messa in mora del 16.10.2007; b) il primo atto di citazione del 2/6.10.2009 del giudizio n. *omissis*; c) l'atto di citazione in rinnovazione del 19.03.2010 del medesimo giudizio; d) l'atto introduttivo del presente giudizio notificato il 5.03.2012. Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione, pur ritualmente sollevata dalla compagnia di assicurazione nel giudizio di primo grado ed accolta dal giudice di prime cure, merita di essere rigettata.

III. Occorre, quindi, procedere all'esame della domanda nel merito, atteso che l'appellante, ha sostenuto che, in sede istruttoria, sarebbe emersa la fondatezza delle proprie ragioni.

Ritiene, invece, la Corte che, dall'istruttoria svolta in primo grado, non siano emersi sufficienti elementi obbiettivi dai quali desumere l'effettiva verifica del sinistro, secondo le modalità prospettate dall'attore.

Innanzitutto, va sottolineata la evidente discrasia tra quanto dichiarato dallo *omissis*, nell'immediatezza del fatto, ai sanitari del pronto soccorso: *omissis*.

Va, altresì, considerato che i testi escussi hanno reso dichiarazioni incongruenti e discordanti tra loro; in particolare, *omissis*.

In ultimo, va considerato che *omissis*, a distanza di meno di due mesi dal sinistro di cui è processo, è stato coinvolto in un altro incidente stradale in data 21.11.2007 che, a differenza di quanto dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio formale, non è stato lieve, tanto che la compagnia di assicurazione ha erogato a titolo risarcitorio la somma di €16.000,00, né l'appellante ha dimostrato di aver riparato la moto tra il primo ed il secondo sinistro, come dallo stesso dichiarato.

In conclusione, nel caso di specie, le carenze ed incongruenze rilevate tra gli elementi di prova offerti da parte appellante sono talmente significative da mettere in dubbio non solo la dinamica del sinistro prospettata nell'atto di citazione ma la stessa sussistenza della collisione tra veicoli, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 2054 2° co. c.c..

IV. Con l'ultima censura, l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure lo avrebbe erroneamente condannato alle spese del giudizio e della c.t.u., mentre avrebbe dovuto ritenere tempestiva e fondata l'azione e, conseguentemente, condannare i convenuti al pagamento delle dette spese.

Ritiene, invece, la Corte che la domanda, sebbene relativa ad un diritto non prescritto, è risultata comunque infondata nel merito, sicchè devono essere confermate la statuizione di rigetto della domanda medesima e quella sulle spese, contenute nella sentenza impugnata.

In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che vede comunque sostanzialmente soccombente l'attore, anche le spese del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante secondo soccombenza e liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in base ai parametri medi del d.m. 13.08.2022 n.147 vigente dal 23.10.2022, in considerazione dell'attività difensiva svolta (con esclusione della fase istruttoria) e del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore fino ad euro 26.000,00).

Non sussistono, invece, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante del doppio contributo non risultando l'appello totalmente infondato.

La Corte d'Appello *omissis* così provvede: accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, respinge l'eccezione di prescrizione formulata dalla *omissis* As.ni s.p.a. e rigetta nel merito la domanda, confermando le statuizioni del primo giudice sulle spese processuali; condanna, altresì, l'appellante al pagamento, in favore della società appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3966,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge; nulla per le spese con riguardo a *omissis* e *omissis*.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
